

N 52 del 31-07-2018

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale# Responsabile Uff. Pretorio
Lotta Francesco Paolo
Allegato A**REGOLAMENTO**

per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi, da applicare agli immobili in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ai sensi dell'ex Art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001, modificato dall'art. 17, comma 1, lette. q-bis, della Legge 164/2014 dell'11 Novembre 2014, recepito e vigente in Sicilia con la L.R. 16/2016, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite – Criteri e modalità di calcolo.

art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire criteri, modalità e parametri oggettivi ed univoci, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione, per la determinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie da applicare, a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis, della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia – realizzate in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia ex art. 36 della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 – Permesso di Costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001), o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.
2. Le modalità ed i criteri sono definiti nei successivi articoli.

art. 2

Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis, dell'art. 31, del D.P.R. 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, per gli interventi di nuova costruzione di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico e ricettivo, etc., in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento.

A. Sanzione prevista dall'art. 23, comma 7, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione del certificato di collaudo e variazione catastale. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 7 dell'art. 23 del DPR 380/2001 prevede che una volta ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività e, contestualmente, presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale, conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
2. In caso di omessa presentazione del certificato di collaudo finale e/o omessa presentazione della variazione catastale o dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 di € 516,00.
3. Ai fini dell'applicazione della predetta sanzione si considera quale data di ultimazione dei lavori la data finale di efficacia della SCIA (3 anni dalla presentazione: avendo la SCIA sostituito la DIA si fa genericamente riferimento al relativo termine di efficacia pari, come prima detto, a 3 anni).

4. La mancata presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte dell'interessato o del certificato di collaudo finale (art. 23, comma 2, terzo periodo), oppure nel caso di omessa presentazione della variazione catastale o dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche di classamento, deve essere presentata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data finale di efficacia del titolo abilitativo, come detto al precedente comma 3.

B. Sanzione prevista dall'art. 24, comma 3, del DPR 380/2001 per omessa o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA). Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 3 dell'art. 24 del DPR 380/2001 prevede che la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Abitabilità (SCA) per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni;
- c) interventi sugli edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e degli impianti installati, nei quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464.

2. La suddetta sanzione si applica, pertanto, gradualmente, nel seguente modo:

2.1 Presentazione SCA oltre i 15 giorni e fino ai 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione previsto dall'art.24, comma 2, del D.P.R. 380/2001 € 77,00

2.2 Presentazione SCA dal 31° al 60° giorno successivi alla scadenza del termine di presentazione previsto dall'art. 24 del D.P.R. 380/2011 € 155,00

2.3 Presentazione SCA oltre il 60° giorno successivo alla scadenza del termine per interventi che interessino immobili con superficie complessiva (anche interrata) fino a mq. 250 € 310,00

2.4 Presentazione SCA oltre il 60° giorno successivo alla scadenza del termine per interventi che interessino immobili con superficie complessiva (anche interrata) superiore a mq. 250 € 464,00

3. Ai fini dell'applicazione della predetta sanzione si considera, quale data di ultimazione dei lavori, la data finale di efficacia della SCIA (3 anni dalla presentazione: avendo la SCIA sostituito la DIA, si fa genericamente riferimento al relativo termine di efficacia pari, come prima detto, a 3 anni);

C. Sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza del Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 4 bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che quando gli interventi realizzati sono eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

2. In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2, dell'articolo 27, del DPR 380/2001 (aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici, ad interventi di edilizia residenziale pubblica, difformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la predetta sanzione, in conformità alla previsione normativa, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre irrogata nella misura massima di € 20.000,00.

3. Pertanto, per gli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità dello stesso o con variazioni essenziali dal sempre citato permesso di costruire, la sanzione si applicherà avendo riferimento ai seguenti parametri e criteri di graduazione:

3.1 Interventi che non hanno generato aumento di superficie o di volume € 2.000,00

3.2 Interventi che hanno comportato aumento di superficie € 150,00/mq

3.3 Interventi che hanno comportato aumento di volume (misurato vuoto per pieno)

..... € 100,00/mc

3.4 Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti 3.2 e 3.3.

4. Si applica la sanzione minima di 2.000,00 euro e massima di 20.000,00 euro, nel caso gli importi calcolati risultano inferiori o superiori a tali soglie.

D. Sanzione prevista dall'art. 33, comma 2 e 6-bis, del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del Permesso di Costruire o in totale difformità. Criterio e modalità di calcolo.

1. I commi 2 e 6-bis dell'art. 33 del DPR 380/2001 prevedono che quando gli interventi di ristrutturazione edilizia sono eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (o anche della SCIA) ed il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile con la rimozione, ovvero la demolizione, si irroga, per gli edifici di carattere residenziale, una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla Legge n. 392/78, con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione. Per gli edifici di carattere non residenziale si irroga una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio.

2. E' comunque corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

E. Sanzione prevista dall'art. 33, comma 4, del DPR 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del Permesso di Costruire o in totale difformità su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M. 1444/68. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 4 dell'art. 33 del DPR 380/2001 prevede che quando gli interventi di ristrutturazione edilizia sono eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (o anche della SCIA) viene disposta la richiesta, all'autorità competente, di parere vincolante sul ripristino dello stato dei luoghi o la irrogazione della sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € 5.164,00.

2. Qualora il parere non venga reso da parte della competente Soprintendenza entro novanta giorni dalla richiesta e nel caso, quindi, dell'emissione di provvedimento autonomo da parte del Comune, si applica quanto definito all'art. 33, comma 3, del DPR 380/2001, ovvero l'irrogazione della sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 5.164,00.

3. Si irroga, pertanto, gradualmente la sanzione di € 516,00 per ogni unità immobiliare, catastalmente intesa, interessata dall'intervento abusivo, fino ad un massimo di € 5.164,00 quando l'intervento abusivo riguarda l'intero edificio.

F. Sanzione prevista dall'art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in parziale difformità dal Permesso di Costruire. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 2 dell'art. 34 del DPR 380/2001 prevede che, quando gli interventi sono eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire (o anche della SCIA) e la loro demolizione non può avvenire senza

pregiudizio degli interventi eseguiti in conformità, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, stabilito dalla L. 392/78, della parte dell'opera realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire, conseguente alla realizzazione delle opere, con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione. Per gli edifici di carattere non residenziale si irroga una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio.

2. È comunque corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

G. Sanzione prevista dall'art. 36, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dal Permesso di Costruire o in assenza della SCIA. Accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 2 dell'art. 36 del DPR 380/2001 prevede che, per ottenere il rilascio del permesso in sanatoria qualora l'intervento eseguito risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della presentazione della domanda, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa da comminare, deve essere corrisposta un'oblazione pari al doppio del contributo/costo di costruzione che sarebbe dovuto per il rilascio del titolo in via ordinaria, con le modalità stabilite dall'art. 16 del DPR 380/2001 al quale si rinvia. Si prevede, comunque, una sanzione non inferiore all'importo minimo di € 516,00.

2. Qualora gli interventi realizzati sono soggetti al rilascio del permesso di costruire a titolo gratuito, deve essere corrisposta un'oblazione pari al contributo/costo di costruzione che sarebbe dovuto per il rilascio del titolo in via ordinaria, con le modalità stabilite dall'art. 16 del DPR 380/2001 al quale si rinvia e, comunque, non inferiore all'importo minimo di € 516,00.

3. Per le opere realizzate in parziale difformità del permesso di costruire si applicano i due criteri predetti riferiti, però, alle sole parti difformi e, comunque, anche in questo caso l'oblazione non potrà essere inferiore alla soglia minima di € 516,00 mutuata dalla sanzione minima per la realizzazione di opere edilizie minori in assenza o in difformità dalla SCIA.

4. Per quelle opere realizzate in difformità e/o parziale difformità comportanti riduzione di volume e/o di superficie si applica, quale oblazione, la soglia minima di € 516,00 mutuata dalla sanzione minima per la realizzazione di opere edilizie minori in assenza o in difformità dalla SCIA.

H. Sanzione prevista dall'art. 37, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 1 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si applichi la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli stessi e, comunque, non inferiore a € 516,00. Analoga sanzione (€ 516,00) si prevede qualora la difformità è riferita alla mancata acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta da parte di altri enti interessati al procedimento con esclusione dei nulla/osta degli enti preposti alla tutela ambientale e/o paesaggistica.

2. È, comunque, corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

I. Sanzione prevista dall'art. 37, comma 2, del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 2 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che, quando gli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell'art. 3, realizzati in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eseguiti su immobili comunque vincolati in base alle leggi statali e regionali,

nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo (il Comune), fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste, ordina il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'illecito ed irroga la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli stessi e, comunque, non inferiore alla misura minima di € 516,00, qualora la difformità è riferita alla mancata acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta da parte di altri enti interessati al procedimento con esclusione dei nulla/osta degli enti preposti alla tutela ambientale e/o paesaggistica, fino alla sanzione massima di € 10.329,00 e comunica l'abuso alle competenti autorità preposte alla tutela e gestione dei vincoli.

2. È comunque corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

J. Sanzione prevista dall'art. 37, comma 3, del DPR 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo.

1. Il comma 3 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che quando gli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell'art. 3, realizzati in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eseguiti su immobili anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A, dell'art. 2, del D.M. 2 aprile 1968 (Centro storico del Comune di Salemi), il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali (in Sicilia la competente Soprintendenza) apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi trova applicazione la sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 10.329,00 di cui al comma 2, dell'articolo 37, del DPR 380/2001.

2. Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al presente articolo, qualora la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio non esprima il parere di competenza nei termini previsti per legge, il Dirigente o il Responsabile del procedimento ordina la restituzione in pristino o irroga la sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'immobile e, comunque, non inferiore alla misura minima di € 516,00, qualora la difformità è riferita alla mancata acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta da parte di altri enti interessati al procedimento, con esclusione dei nulla osta degli enti preposti alla tutela ambientale e/o paesaggistica, fino alla sanzione massima di € 10.329,00.

3. È comunque corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

K. Sanzione prevista dall'art. 37, comma 4, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo.

Il comma 4 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 e non inferiore a € 516,00 stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile.

L. Sanzione prevista dall'art. 37, comma 5, del DPR 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e accertamento di conformità. Criterio e modalità di calcolo.

Il comma 5 dell'art. 37 del DPR 380/2001 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 516,00.

Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

1. Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del competente Settore, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile del competente Settore.
2. La sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad € 516,00.

art. 4

Natura delle sanzioni pecuniarie

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie che attengono alla disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto, di cui agli articoli 23 comma 7, 36 e 37, del D.P .R. 380/2001, come disciplinate dal presente Regolamento, stante la costante giurisprudenza (*Consiglio di Stato n. 278/1983, ecc*), non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/1981;
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 3, che non attengono alla disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto, si applicano i principi generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 (compresa la prescrizione quinquennale prevista all'art. 28).

art. 5

Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

1. La sanzione, come sopra determinata, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Capo del Settore "*Edilizia Privata, Urbanistica e Patrimonio*", notificato all'interessato, conseguentemente all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
2. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, il Comune procederà all'emissione e notifica di Ordinanza di ingiunzione e conseguentemente, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.
3. La sanzione si applica nei soli casi in cui l'inottemperanza si sia perfezionata successivamente al 12 Novembre 2014, data di entrata in vigore della Legge 164/2014.
4. Nel caso di presentazione di istanza di accertamento di conformità, ex art. 13 Legge 47/85, la sanzione amministrativa si applica, immediatamente, nel caso di improcedibilità dell'istanza (presentazione oltre i 90 giorni concessi con la diffida a demolire); l'applicazione della sanzione amministrativa rimane sospesa fino al rigetto dell'istanza (procedibile) di accertamento.

art. 6

Rateizzazione

1. Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria, oggetto del presente regolamento, previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.
2. Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 1.000,00.
3. Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 6 rate da pagarsi un anno.
4. Per importi superiori ad euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 6 rate da pagarsi in due anni.
5. Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa, aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.
7. All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali maturati sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, a partire dal giorno in cui era dovuto l'importo, sino al giorno dell'ultima rata dovuta.

art. 7

Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della Legge 164/2014, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico, così come previsto dall'art. 31, comma 4-ter, del D.P.R. n. 380/2001.

art. 8

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Placenza

Il Responsabile del VI° settore
arch. Gabriella Musarra